

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 220

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante disposizioni relative alla determinazione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 430)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 aprile 2003)

Relazione illustrativa dello schema di regolamento concernente la revisione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 439, ha provveduto alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, trasferendo la relativa competenza dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive.

L'articolo 15 del predetto regolamento ha esplicitamente previsto che, per l'esercizio di tali nuove funzioni, le dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive sono adeguate a valere sulle risorse finanziarie già utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite.

La medesima disposizione, nel prevedere che in fase di prima attuazione il Ministero delle attività produttive si avvalga a tal fine di un contingente di 40 unità in posizione di comando, fornisce implicitamente una stima del fabbisogno di personale necessario anche ai fini dell'aumento delle dotazioni organiche con cui far fronte a regime alle nuove competenze, avendo tenuto conto sia del numero delle unità di personale a tal fine impiegate dall'Agenzia delle entrate, sia delle modifiche apportate alle modalità di svolgimento delle relative attività amministrative e di controllo.

Con il presente regolamento si provvede, pertanto, all'previsto adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

Il regolamento in esame si inserisce coerentemente nello spirito dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Detta norma stabilisce che l'attività di rideterminazione delle piante organiche deve tenere conto, *comunque*, del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori.

La rideterminazione delle piante organiche prevista dal presente regolamento si connette proprio al riordino dello specifico settore delle manifestazioni a premio.

Il comma 2 dell'articolo 34, poi, individua due criteri limitativi, precisando che "in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'

assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002".

Entrambi i criteri sono pienamente rispettati dal regolamento. È documentato (e confermato dalla Ragioneria) che il provvedimento in esame non comporta alcun aggravio di spesa, anzi, si basa proprio sul principio dell'invarianza della spesa.

Pienamente rispettato è anche il secondo criterio: lo spostamento di quaranta unità dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive non intacca il numero complessivo dei posti di organico vigenti alla data del 29 settembre 2002.

Si rappresenta, poi, che per la copertura del contingente di quaranta unità destinato allo svolgimento delle funzioni riguardanti i concorsi a premio, previsto dal D.P.R. n. 430/2001, l'amministrazione ha avviato da tempo, certamente prima del 31 dicembre 2002, apposite procedure di mobilità volontaria, attivando anche le richieste di comando.

Lo schema di regolamento proposto si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone l'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero nella misura di 40 unità implicitamente già prevista. La tabella allegata a tale comma contiene l'articolazione nelle diverse aree funzionali e posizioni economiche del predetto incremento di personale, predisposta tenendo conto dei fabbisogni connessi alle funzioni dei nuovi uffici da organizzare. Non è previsto alcun incremento delle posizioni dirigenziali, ritenendo che a tal fine si possa far fronte al fabbisogno nell'ambito degli attuali posti di funzione esistenti presso il Ministero.

L'articolo 1, comma 2, provvede alla conseguente modifica della tabella complessiva delle dotazioni organiche del Ministero come determinata dal relativo regolamento di organizzazione approvato con il d.P.R. n. 175/2001. Con l'occasione viene formalmente eliminata da tale tabella la colonna, con le relative dotazioni organiche, relativa al personale che avrebbe dovuto essere trasferito al Ministero delle attività produttive a seguito della soppressione del Ministero delle comunicazioni. Tale Ministero, infatti, è

stato nel frattempo nuovamente istituito per effetto del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

L'articolo 2, dispone, infine, la copertura finanziaria del provvedimento per la quale saranno operate le necessarie variazioni di bilancio.

Si precisa che dell'avvio della presente procedura, con particolare riferimento alla ridefinizione della pianta organica del Ministero ed ai contenuti della relativa proposta, è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, realizzando pertanto la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme del Contratto collettivo di lavoro del personale dei Ministeri e, più in generale, dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997.

Sullo schema di regolamento deve essere acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato .

RELAZIONE TECNICA

Il regolamento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato nel suo complesso.

Infatti l'aumento di 40 unità nelle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive comporta per lo stato di previsione della spesa del predetto Ministero un onere aggiuntivo che può essere indicativamente stimato nei termini evidenziati nell'unita tabella. Ma tale onere, per esplicita previsione dell'articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, trova copertura "sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite".

Al fine di dare concreto contenuto a tale previsione di copertura finanziaria, la norma proposta dispone una riduzione delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate in misura corrispondente all'aumento di organico disposto per il Ministero delle attività produttive, determinando per la predetta Agenzia una riduzione di spesa quanto meno pari alla maggiore spesa per il Ministero delle attività produttive, considerato che a parità di qualifica il personale di detto Ministero ha trattamenti economici quasi sempre relativamente più bassi del personale dell'Amministrazione finanziaria e delle relative Agenzie.

Che tale riduzione non sia superiore alle "risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite" è confermato dalla circostanza che la stima di un fabbisogno di 40 unità per l'esercizio di tali funzioni con le nuove procedure semplificate è stata formulata a suo tempo nel citato regolamento di trasferimento di funzioni emanato su proposta concertata dalle due amministrazioni interessate.

Allegato 1 alla relazione tecnica - Tabella A

Incremento delle dotazioni organiche del Ministero delle Attività Produttive
e relativo onere attualizzato al 2002

qualifiche	numero unità aggiuntive	onere medio unitario annuo	onere totale annuo in Euro
IX = C3	19	34.453,36	654.613,77
VIII = C2	5	31.216,20	156.081,02
VI = B3	16	25.983,46	415.735,41
totale generale	40		1.226.430,20

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

Redatta ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri n.prot.221/P/GAB/RP, del 15 aprile 1998.

1. L'unito regolamento, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge 400 del 1998: si tratta quindi di un regolamento di delegificazione. Esso peraltro modifica le disposizioni già di livello regolamentare in materia di dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive.

La materia regolata non interferisce con il quadro comunitario né con le competenze di Regioni ed enti locali.

Si può, inoltre, ritenere che la materia regolata dal Regolamento sia coperta da riserva relativa di legge, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, afferendo all'organizzazione interna del Ministero.

2. Per quanto riguarda l'impatto amministrativo, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, modificano la dotazione organica del Ministero delle attività produttive e dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dell'entità di personale già utilizzato dalla predetta Agenzia per l'esercizio delle funzioni trasferite. La circostanza poi che per la copertura dei nuovi posti d'organico sia esplicitamente previsto dal d.P.R. 430/2001 il ricorso alla mobilità rende più facilmente attuabile la previsione senza nuovi oneri per l'Amministrazione pubblica nel suo complesso.

3. Si è scelta, quale tecnica di drafting, in parte la novazione del contenuto di disposizioni vigenti ed in parte quella della "novella" legislativa, tenuto conto della necessità di rideterminare l'organico del Ministero disciplinando nel contempo la corrispondente riduzione di organico dell'Agenzia delle entrate.

I riferimenti normativi a norme vigenti contenuti nel testo sono corretti, anche con riferimento alle modifiche ed alle integrazioni successivamente intervenute nelle medesime norme.

“SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA
REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430;
VISTO l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del ;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del ;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA:

il seguente regolamento

Art.1

Revisione delle dotazioni organiche

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi e operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive sono integrate di 40 unità, secondo l'articolazione di cui all'allegato 1, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.
2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 è sostituita dalla tabella allegata al presente regolamento.

Art.2

Disposizioni finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1 (art. 1, comma 1)

Incremento delle dotazioni organiche del Ministero delle Attività Produttive	
Posizione economica C3	19
Posizione economica C2	5
TOTALE AREA C	24
Posizione economica B3	16
TOTALE AREA B	16
TOTALE COMPLESSIVO	40

Tabella A (art. 12, comma 1 - DPR n. 175/2001)

Dotazione organica complessiva del Ministero delle Attività Produttive, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate

		Ministero industria, Commercio, Artigianato	Ministero Commercio Estero	Ministero Lavoro e P.S.	Ministero Tesoro e P.E.	Totale
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1 ^a fascia	14	4	1		19
	Dirigenti 2 ^a fascia	159	36	6	1	202
	Totale qualifiche dirigenziali	173	40	7	1	221
Area C	Posizione economica C3	172	46	13		231
	Posizione economica C2	192	40	13		245
	Posizione economica C1	307	60	35		402
	Area C				9	9
	Totale area C	671	146	61	9	887
Area B	Posizione economica B3	199	130	27		356
	Posizione economica B2	396	122	23		541
	Posizione economica B1	167	83	10		260
	Area B				7	7
	Totale area B	762	335	60	7	1164
Area A	Posizione economica A1	66	32	4		102
	Totale area A	66	32	4	0	102
Totale complessivo		1672	553	132	17	2374



Ministero delle Attività Produttive

Verbale del 9 dicembre 2002

Il giorno 9 dicembre 2002 la delegazione di parte pubblica nominata con d.m. 2 agosto 2001, limitatamente al personale appartenente all'ex Ministero dell'Industria ed alla Direzione Generale degli Enti Cooperativi, e le OO.SS. si sono riunite per esaminare la seguente questione posta all'ordine del giorno:

Rettifica informativa del 26 marzo 2002 in materia di procedure di comando del personale per le competenze in materia di manifestazioni a premio.

L'amministrazione comunica, a parziale rettifica dell'informativa del 26 marzo 2002, che a seguito delle mutate esigenze rappresentate dal nuovo ufficio competente in materia di manifestazioni a premio e delle domande pervenute, si è reso necessario determinare l'articolazione complessiva per posizioni economiche della proposta di aumento delle dotazioni organiche del Ministero, prevista dall'art.15 del regolamento. Pertanto, anche in relazione alle nuove disponibilità verificatesi nelle dotazioni organiche del Ministero a seguito del completamento dei percorsi di qualificazione del personale, la stessa è così rideterminata: C3:19; C2:5; B3:16.


Le OO.SS. prendono atto dell'informativa ricevuta e concordano sulle ipotesi di variazione di aumento della dotazione organica.

La delegazione di parte pubblica

LE OO.SS.

Carinella P.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

CPIL
CISL
UIL
SADHI-UNSA
CONFSAL
SNAINA/CISAL
...



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 1320/03

Roma, addi 28 marzo 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema d.P.R. - Regolamento recante "disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio".

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Gabinetto On.le Ministro -

ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero **861/03** esso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Piero Annunzio

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO LEGISLATIVO
0 2 APR 2003
Prot. <u>19879</u> Pos. <u>230/177</u>



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 marzo 2003

N. della Sezione: 861/03

OGGETTO:

Ministero delle attività produttive. Schema di regolamento governativo recante rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio.

La Sezione

Vista la relazione n. 18998/23C/77 del 20 febbraio 2003, pervenuta il successivo 26 febbraio, con la quale il Ministero delle attività produttive ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Donato Marra;

PREMESSO E CONSIDERATO:

L'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si proceda alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali, secondo i principi da esso indicati, tra i quali in particolare l'attribuzione dei poteri di controllo e di vigilanza al Ministero delle attività produttive.

La suddetta revisione è stata attuata con il d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che ha trasferito le relative competenze dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive, disponendo all'articolo 15 che per l'esercizio di tali nuove funzioni le dotazioni organiche del Ministero sarebbero state adeguate in sede di rideterminazione periodica delle stesse, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate a tal fine dall'Agenzia delle entrate.

La citata disposizione regolamentare è conforme a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici e la determinazione delle relative consistenze organiche delle amministrazioni dello Stato; in particolare il comma 3 stabilisce che per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto sulla base di tali disposizioni.

La scelta di fissare in quaranta unità di personale la misura dell'ampliamento della pianta organica trova fondamento nella disposizione contenuta nell'art. 15, comma 2, del regolamento n. 430/2001. Detta norma attribuisce al Ministero, nella fase transitoria, fino alla completa attuazione del trasferimento di funzioni, la possibilità di avvalersi di un contingente di quaranta unità di personale in posizione di comando, fornendo implicitamente una stima del fabbisogno minimo di personale, necessario per far fronte, a regime, alle nuove competenze. Inoltre, si è tenuto conto

sia del numero delle unità di personale a tal fine impiegate dall'Agenzia delle entrate, sia delle modifiche apportate alle modalità di svolgimento delle relative attività amministrative e di controllo.

La normativa proposta si inserisce inoltre coerentemente nel quadro normativo delineato dall'art. 34 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria per il 2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori e rispettando i vincoli dell'incidenza della spesa e del tetto dei posti complessivi di organico esistenti alla data del 29 settembre 2002; infatti lo schema in esame non comporta alcun aggravio economico e lo spostamento di quaranta unità di personale dall'Agenzia delle entrate al Ministero delle attività produttive lascia inalterata la consistenza organica complessiva.

Il testo trasmesso, sul quale sono state acquisite le necessarie intese del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, e di cui è stata data informativa alle organizzazioni sindacali, che hanno concordato sulla variazione proposta, si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone l'adeguamento delle dotazioni organiche del Ministero nella misura di 40 unità con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate. La tabella allegata, prevista da tale comma, contiene l'articolazione delle diverse aree funzionali e posizioni economiche del predetto incremento di personale, predisposta tenendo conto dei fabbisogni connessi alle funzioni dei nuovi uffici da organizzare. Non è previsto alcun incremento delle posizioni dirigenziali, ritenendo che a tal fine si possa far fronte al fabbisogno nell'ambito degli attuali posti di funzione esistenti presso il Ministero.

L'articolo 1, comma 2, provvede alla conseguente modifica della tabella complessiva delle dotazioni organiche del Ministero come determinata dal relativo

regolamento di organizzazione approvato con il d.P.R. n. 175/2001. Con l'occasione viene formalmente eliminata da tale tabella la colonna, con le relative dotazioni organiche, relativa al personale che avrebbe dovuto essere trasferito al Ministero delle attività produttive a seguito della soppressione del Ministero delle comunicazioni. Tale Ministero, infatti, è stato nel frattempo nuovamente istituito per effetto del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

L'articolo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie conseguenti variazioni di bilancio.

La Sezione condivide il ricorso alla potestà regolamentare disciplinata dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'impostazione complessiva del testo trasmesso, coerente con la riorganizzazione del settore dei concorsi e delle operazioni a premio e con i principi dettati dalla legge finanziaria per l'anno 2003 in materia di rideterminazione delle piante organiche.

Si suggerisce peraltro, ai fini di una più stringente garanzia dell'assoluta corrispondenza tra l'aumento della pianta organica del Ministero delle attività produttive e la riduzione della disponibilità di personale da parte dell'Agenzia delle entrate, di integrare nei termini seguenti la formulazione della parte finale del comma 1 dell'articolo 1: <<con corrispondente riduzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e della sezione 1/C dell'elenco del personale inserito nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, come modificato dal decreto ministeriale 20 marzo 2001>>.

Sul piano meramente formale si osserva inoltre che, nel preambolo, il riferimento al parere del Consiglio di Stato deve essere così formulato: <<Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza del 10 marzo 2003>>.


P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Visto:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Pasquale de Lise)



Per estratto dal Verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

(Licia Grassucci)

